

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1113)

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Modifica al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 151, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prevede l'intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione delle opere infrastrutturali, di cui al primo comma del precedente articolo 144, necessarie per favorire l'insediamento delle iniziative nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, fra le quali sono comprese le opere relative ai porti.

Nel citato articolo 144, primo comma, è stato sostanzialmente recepito il comma ter-

zo dell'articolo 31 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il quale prevedeva che « ai fini dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei consorzi ».

In sede di concreta applicazione della norma sono insorte alcune incertezze di carattere interpretativo, circa la natura delle opere da finanziare, che rendono opportuna una interpretazione autentica del legislatore.

In particolare, si tratta di chiarire se l'intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno debba riguardare le sole attrez-

zature portuali o possa estendersi anche alle opere portuali propriamente dette, come del resto auspicato dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno.

In questa incertezza, poichè i porti industriali costituiscono una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo delle aree e dei nuclei di industrializzazione, si è dovuto in qualche occasione (come nel caso del porto-isola di Gela) procedere alla loro costruzione a cura e a spese delle imprese industriali, con il tacito affidamento da parte delle amministrazioni interessate che la questione sarebbe stata successivamente risolta.

Appare pertanto indispensabile porre fine a tale situazione di incertezza e di dubbio, che pregiudica il corretto sviluppo del processo di industrializzazione, mediante una norma legislativa con il duplice scopo:

a) di chiarire inequivocabilmente la volontà del legislatore, nel senso che l'intervento finanziario della Cassa, ai sensi dell'articolo 151 del citato testo unico n. 1523 del 1967, si estende non solo alle attrezzature, ma alle opere portuali di qualsiasi tipo;

b) di precisare che l'intervento finanziario della Cassa può verificarsi anche per l'acquisto, da parte dei consorzi industriali, di opere portuali già costruite, eventualmente anche prima della loro formale costi-

tuzione. È di tutta evidenza, infatti, che, dove un porto industriale sia stato già realizzato, sarebbe contrario agli interessi nazionali, nonchè a quelli dell'area o del nucleo di sviluppo industriale interessati, costruirne un altro nella stessa zona o in zona limitrofa.

Va, infine, rilevato che la norma di legge proposta introduce limiti rigorosi per la acquisizione di opere portuali preesistenti. In particolare:

l'acquisizione può aver luogo solo in favore dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

dai piani regolatori industriali deve risultare la destinazione dell'opera portuale all'uso pubblico;

è rimesso al Ministro della marina mercantile il compito di accertare, in concreto, tale destinazione;

l'intervento finanziario della Cassa, nei limiti previsti dall'articolo 151 del citato testo unico n. 1523 del 1967, non può superare i costi sostenuti per la costruzione dell'opera e tali costi devono essere non solo documentati, ma anche giustificati dal punto di vista tecnico-economico. Il compito di effettuare tale valutazione è rimesso ad una commissione interministeriale la cui alta qualificazione tecnica è garanzia di imparzialità e competenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applica anche per l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a servizio delle aree e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano già esistenti, per la loro acquisizione da parte dei consorzi, sempre che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori delle aree e dei nuclei, che debbano essere destinate all'uso pubblico.

La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con provvedimento del Ministro della marina mercantile.

L'ammontare della spesa per l'acquisizione delle opere predette viene stabilito sulla base dei costi sostenuti, ritenendosi compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite, e semprechè siano ritenuti giustificati, dal punto di vista tecnico-economico, da una apposita commissione interministeriale composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.